



TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE - VG

Nel procedimento di conferma delle misure protettive ex art. 18 e ss. CCI, iscritto al n. RG. 2903-1/2024 promosso da:

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP.

RICORRENTE

Il Giudice dott. Paolo Gilotta,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Richiamata preliminarmente l'ordinanza in data 25.10.2024, con cui è stata data conferma alle misure protettive richieste, con determinazione della durata di gg. 120;

Richiamata l'istanza di proroga depositata nella data del 17.10.2024 e letto il parere dell'Esperto ex art. 19 c. 5 CCI, depositato in data 29.10.2024;

Ritenuto

1.

Preliminarmente, si ritiene che il presente provvedimento possa essere emesso *de plano*, senza la previa fissazione di un'udienza, in quanto il tenore letterale dell'art. 19 c. 5 CCI, in rapporto al diverso contenuto prescrittivo del comma 4, autorizza a ritenere che diverso debba essere l'iter processuale per la conferma (e la revoca, vd co. 6 art. 19) rispetto alla proroga, evidentemente concepita dal legislatore come nuova deliberazione sulla (sola) durata delle misure protettive, già appannaggio della discrezionalità del tribunale e del contenuto motivo dell'ordinanza di conferma. Non può dunque farsi ricorso all'analogia; né appare necessario assicurare forme di partecipazione processuale diverse dall'udienza ex art. 19 c. 4 CCI, dal momento che i creditori e gli interessati hanno già avuto adeguato spazio difensivo in sede di conferma e conservano, altresì, il potere di provocare l'abbreviazione e la revoca delle misure concesse. Sicché, nella ricostruzione complessiva del sistema processuale delineato dall'art. 19 così come qui interpretato, non risulta invero alcun *vulnus* al principio del contraddittorio (vd. in termini Trib. Modena 1.12.2022, in *Dirittodellacrisi.it*).

2.

Venendo al merito, non può non rilevarsi che il tempo processuale resosi necessario per la conferma delle protettive abbia sostanzialmente assorbito in toto il termine concesso (120 gg.), sicché l'odierna deliberazione interviene a pochi giorni di distanza da quella relativa alla conferma e non può allora che fondarsi sugli stessi presupposti in fatto e in diritto, restati immutati, su cui si è basata quest'ultima.

Del resto, il parere dell'Esperto dà atto che non sono intercorsi mutamenti degli scenari e che, piuttosto, prosegue lo svolgimento delle operazioni (imminenti) programmate nel piano, in specie quelle legate alle cessioni competitive del ramo aziendale e della partecipazione in Eurolink.

L'esperto dà atto pure di aver avviato le preliminari interlocuzioni con i principali creditori della ricorrente e di stare definendo le modalità di negoziazione che intende seguire per condurre le trattative, con ciò evidenziando la sussistenza di (ancora embrionali ma nondimeno evidenti) progressi nel percorso negoziale intrapreso.

Alla luce di tali considerazioni, risulta, quindi, con il conforto del parere dell'Esperto (secondo cui, testualmente, "*la preservazione del valore dell'impresa non può prescindere dal mantenimento delle misure protettive.*"), che sussistano perfettamente immutate le ragioni di *fumus* già vagliate in esito alla recentissima delibazione di conferma; ed è allora necessario assicurare alla ricorrente una proiezione temporale ulteriore della protezione che consenta almeno di coprire l'iter esecutivo programmato come imminente nel piano di risanamento.

Quanto alla durata, nulla osta alla concessione del termine massimo residuo, pari a gg. 120 decorrenti dalla cessazione dell'originario termine (26.10.2024).

Non si ritiene tale proroga lesiva in modo sproporzionato o eccessivo dell'interesse dei creditori, dato che – come già opinato – l'operazione ristrutturativa si colloca a valle di un ben più lungo periodo entro cui i medesimi creditori non mai hanno coltivato azioni risolutorie del vincolo concordatario: e l'esecuzione programmata del piano, quanto meno nelle sue componenti liquidatorie, sembra idonea a consentire, in uno, la massimizzazione dei ricavi ottenibili dalle cessioni, specialmente dell'azienda, con conseguente valorizzazione degli *intangibles*, e il contenimento dei tempi e delle spese a ciò necessari, in raffronto all'alternativa esecutiva individuale o collettiva.

P.Q.M.

Proroga le misure protettive già confermate con ordinanza resa in data 25.10.2024 per il termine di ulteriori massimi 120 gg. (240 gg. decorrenti dall'originario *dies ad quem*: 28.06.2024) quindi, sino al giorno **24.02.2025**.

Si comunichi.

Ravenna, 31 ottobre 2024

Il Giudice
dott. Paolo Gilotta